

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 15 giugno 2006, prot. n. 9941

*Questioni di compatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di presidente del consiglio di amministrazione di un'associazione.*

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla sussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 63, comma 1, nn. 1) e 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un consigliere comunale che rivesta la carica di presidente del consiglio di amministrazione di un'associazione, di cui il Comune è socio fondatore.

Si tratta di un'associazione senza scopi di lucro, con la quale il Comune ha stipulato un contratto per la concessione in comodato d'uso gratuito del teatro cittadino, di proprietà comunale - comprese attrezzature, arredi ed impianti - affinché lo stesso sia gestito dall'associazione per le finalità teatrali e culturali espresse nello statuto associativo, con la previsione che le spese e le manutenzioni ordinarie per l'immobile sono a carico dell'associazione.

Secondo quanto prospettato, il Comune, come socio fondatore, in base allo statuto dell'associazione, versa una quota associativa annuale e dei contributi, il cui importo "è commisurato alle esigenze di copertura delle spese di gestione dell'Associazione e di funzionamento dei suoi organismi statutari".

Nell'ipotesi in cui si accerti che il contributo annuo erogato dal Comune non ha carattere facoltativo, ma costituisce il corrispettivo a fronte dell'attività di gestione del teatro comunale da parte dell'associazione, si concorda nel ritenere che non sarebbe configurabile nel caso in esame la causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 1, del D.Lgs. 267/2000, nei confronti dell'amministratore comunale che rivesta la carica di amministratore di ente, istituto o azienda che riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente.

Tuttavia, in detta ipotesi, potrebbe sussistere altra causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 2, del medesimo D.Lgs. 267/2000, il quale, in particolare, prevede che non possa ricoprire la carica di consigliere comunale "colui che, come titolare, amministratore ... ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti ... nell'interesse del comune ...".

La norma è finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune e la qualità di amministratore di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici economicamente rilevanti con l'ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuare all'ente o nel suo interesse, atteso che tale situazione potrebbe determinare l'insorgere di un conflitto di interessi.

Tale causa di incompatibilità potrebbe sussistere in quanto l'associazione svolgerebbe un servizio nell'interesse del Comune, che, secondo il contratto di comodato, consisterebbe nella manutenzione ordinaria della struttura, nonché nella gestione dell'immobile per le finalità teatrali e culturali.

Secondo la dottrina, nel termine "servizi" è compreso, infatti, qualsiasi rapporto intercorrente con l'ente locale che, a causa della sua durata e della costanza delle prestazioni effettuate, sia in grado di determinare conflitto di interessi. Contenuto dei servizi è una prestazione di fare, diretta a produrre un'utilità, sia essa ad esecuzione prolungata, continuativa o periodica<sup>1</sup>.

Per completezza, si segnala l'esimente disposta dall'art. 67 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, previsti da norme di legge, dallo statuto o dal regolamento dell'ente locale in ragione del mandato elettivo.

Si ricorda, infine, che, la valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo medesimo. È infatti principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti. In particolare, la contestazione delle cause di incompatibilità dei consiglieri avviene mediante la procedura di cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000.

---

<sup>1</sup> Cfr. E. Maggiora, Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell'ente locale, 2000, pag. 146 e segg.